

TI_GERICHTE 38.2024.53 vom 19. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.53_d20231019

FR: TI_GERICHTE 38.2024.53 du 19 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2024.53 del 19 ottobre 2023

Regeste

Rettamente negate a ric. assegni di formazione per svolgere tirocinio quale operatrice sociosanitaria. Da accertamenti svolti da UMA su rinvio TCA (38.2023.68) emerso che collocam. della medesima, nella sua professione di badante, non è stato reso diffic. da motivi inerenti al mercato del lavoro

Erwägungen

E. 36

capoverso 4, 45 capoverso 4, 59 c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente." L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell'ambito dell'articolo 85b". 2.3. Ai sensi dell'art. 1 lett. b del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) sono competenti per l'applicazione della LADI e della L-rilocc, in particolare, la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di collocamento (URC), l'Ufficio delle misure attive (UMA) e l'Ufficio giuridico (UG). L'art. 2b lett. c RL-rilocc prevede poi che tra i compiti delegati all'Ufficio delle misure attive vi è quello di decidere in merito all'attribuzione, segnatamente, degli assegni di formazione (art. 66a LADI). In concreto, come visto nella sentenza 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.3., sia la decisione del 19 ottobre 2023 che ha negato per la prima volta alla ricorrente il diritto agli assegni di formazione che la decisione su opposizione del 28 novembre 2023, con cui è stato confermato il precedente provvedimento, riportano il nominativo di _____, caposervizio dell'Ufficio delle misure attive, quale persona incaricata della pratica. Entrambe le decisioni sono, poi, state firmate da _____ stessa e dal capoufficio dell'Ufficio delle misure attive, _____. Inoltre anche il provvedimento del 23 agosto 2024, con il quale l'UMA, dopo aver esperito gli accertamenti indicati nel giudizio emanato dal TCA, ha nuovamente rifiutato di riconoscere all'assicurata gli assegni di formazione è stato firmato da _____ e da _____ (cfr. doc. 4). La decisione su opposizione del 30 ottobre 2024, invece, quale funzionaria incaricata prevede il nominativo di _____, caposervizio dell'Ufficio delle misure attive, la quale ha firmato il provvedimento unitamente al capoufficio _____ (cfr. doc. B). In una sentenza C 6/04 del 16 febbraio 2005 consid. 4 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in relazione alla censura del ricorrente secondo cui la sua opposizione contro la sospensione di sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro da parte di un URC del Canton Lucerna era stata trattata

dalla medesima persona che si era occupata della decisione iniziale, ha rilevato che il Cantone Lucerna aveva rinunciato alla facoltà di cui all'art. 100 cpv. 2 LADI, per cui gli URC restavano competenti a esaminare anche le opposizioni interposte contro i provvedimenti emessi dagli stessi. L'Alta Corte, al riguardo, ha precisato che, benché sarebbe sensato, al fine di garantire maggiore obiettività della decisione su opposizione, separare dal profilo personale coloro che trattano le decisioni iniziali da coloro che emanano le decisioni su opposizione, ciò non è imposto dal diritto federale. Di conseguenza il TFA ha concluso che il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna che aveva respinto il ricorso dell'assicurato non prestava, su questo punto, il fianco a critiche. Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.4., ha poi ricordato che "l'art. 52 LPGA dispone che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005 consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, pag. 75 seg.)". In un giudizio 8C_636/2013 del 20 febbraio 2014, pubblicato in DLA 2014 pag. 149 consid. 3, la nostra Massima Istanza ha, del resto, evidenziato che nei casi in cui l'opposizione viene valutata dall'autorità che ha già emanato la decisione, la procedura di opposizione rientra nella procedura amministrativa originaria. Nell'ambito di questa procedura il semplice fatto che una determinata persona si sia già occupata della questione non giustifica la ricusazione generale. Pertanto, non solo è ammesso, ma si verifica spesso che la stessa persona che ha emesso la decisione iniziale, ne esamina l'opposizione. In proposito cfr. inoltre D. Cattaneo, Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2006, pag. 139-141 n. 4. Nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione il TCA ha comunque stabilito che la soluzione adottata da determinati uffici di separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che valuta l'opposizione, anche se appartenenti al medesimo ufficio, ad esempio all'Ufficio regionale di collocamento, è conforme all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo 2011 ("i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI. (cpv. 1) In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione. (cpv. 2)"; cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003; STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003; STCA 38.2003.30 del 18 agosto 2003; STCA 38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA 38.2003.49 del 24 novembre 2003; STCA 38.2003.51 del 9 febbraio 2004). Per un caso nel settore dell'assistenza sociale cfr. STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.3. In simili condizioni, la decisione su opposizione del 30 ottobre 2024, trattata dalla caposervizio dell'UMA, _____, la quale, prima dell'opposizione del 19 settembre 2024, mai si era occupata della procedura concernente l'insorgente, risulta, anche se pure sottoscritta dal capoufficio _____, formalmente valida. 2.4. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l'Ufficio delle misure attive, con decisione del 23 agosto 2024, confermata dalla decisione su opposizione del 30 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.), abbia negato a RI 1 il diritto agli assegni per la formazione quale operatrice sociosanitaria presso

_____ postulati il 19 settembre 2023 per il periodo dal 25 settembre 2023 al 24 settembre 2026.

2.5. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995. Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972): "(...) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995. Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (...)" Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.6. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI). Per realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente). L'art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che: "1 L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. 1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4). 1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all'articolo 60.3. 1quater Su richiesta del Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi. 2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali. 3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione. 4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi. 5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all'esecuzione della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio ." All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.; 3.3.; STF 8C_478/2013 dell'11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – " Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003). Ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 2.7. A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.6.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004). Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale "Head of Key Account Management") non era giustificato da un'indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell'assicurato e se per motivi personali quest'ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali

posti di lavoro. L'Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l'ampia e lunga esperienza professionale dell'assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l'assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera. Inoltre con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell'assunzione dei costi per l'ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI). Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone un'indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il presupposto dell'indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L'elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l'ottenimento della licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto all'assunzione dei costi. In una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l'URC aveva negato l'assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA, confermando l'operato dell'amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l'assicurato disponeva di una formazione tale e di un'esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato assunto per un'occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2024; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020. In dottrina B. Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è così espresso: "(...) DIFFICULTÉ S DE PLACEMENT 13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LADI). Cela signifie deux choses. 14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]). Un assuré qui n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167). Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesure de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et

si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter après plus d'une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).

15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes: - de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171); - de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30); - de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle; ou encore - de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus]).

2.8. Quale provvedimento speciale, a gli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l'ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni. L'art. 66a LADI ha il seguente tenore: " 1 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a. ... b. hanno almeno 30 anni e c. non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione. 2 L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1. 3 Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che: a. hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o b. hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore. 4 Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione." Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l'art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b;". L'art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento. (cpv. 2)". A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che: " Art. 66a Assegni di formazione La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall'articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1. Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall'ufficio di compensazione e non più dai Cantoni. Il capoverso 4 è stato ripreso dall'articolo 66 b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto. Art. 66b Condizioni materiali (abrogato) Il capoverso 1 diventa l'articolo 66 a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1) L'art. 66c LADI stabilisce che: " 1 Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico. 2 Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale. 3 La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l'intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale. 4 Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata." In dottrina B. Rubin , a pag. 492 dell'opera già citata, relativamente alle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, ha rilevato: " (...) II Conditions générales 10. Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont aussi droit aux AFO. 11. D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret. A notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements." Secondo l'art. 90a OADI: " 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale. 2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia. 3 Il salario è calcolato in base al salario dell'ultimo anno della formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Se l'assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. 4 L'importo massimo conformemente all'articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate

nell'importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento. 5 Per l'assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l'inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l'assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l'assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all'articolo 8 LADI, il giorno successivo l'assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione. 6 ... 7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura. 8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda." Sul tema cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018; 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018, pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283 ; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017; STCA 38.2015.79 dell'8 settembre 2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_674/2016 del 25 ottobre 2016; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391. 2.9. Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l'applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito le seguenti indicazioni: " ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO) art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l'assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI). F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l'interesse dell'assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente. DESTINATARI F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative: • Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI). • Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg; • Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L'assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l'art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera. F5 L'assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un'occupazione nell'ambito della sua professione originaria. F6 Gli AFO possono essere accordati agli

assicurati nell'ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (...)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8 C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.10. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata l'_____ 1979 (cfr. doc. 1), nel 1999 ha conseguito la maturità tecnica (tessile e abbigliamento) in _____ e nel 2004 la laurea come stilista, presso l'Università artistica (settore moda) di _____. Ella, da novembre 2004 a giugno 2005, ha poi frequentato un corso sul sostegno psicologico alle persone con demenza, organizzato dal Ministero della sanità, sempre a _____. Nel mese di marzo 2016 l'assicurata ha seguito una formazione nell'ambito della salute presso la _____ (cfr. doc. 7). L'insorgente, nel proprio curriculum vitae, ha indicato di essere stata attiva, parallelamente agli studi, quale stilista e scenografa in _____ da gennaio 2000 a marzo 2004, in seguito è stata impiegata come assistente personale e badante di pazienti con Parkinson, Alzheimer e diabete in case private di _____ da ottobre 2004 a marzo 2009. In tale periodo e fino al dicembre 2012 ella ha pure lavorato in qualità di agente di viaggio per il Gruppo _____ (cfr. doc. 7; 2). Dal mese di gennaio 2013 al mese di luglio 2015 la ricorrente si è dedicata alla crescita di suo figlio, _____, nato l'_____ 2012 che da fine maggio 2020 si è trasferito in Italia, in provincia di _____, con il padre (cfr. doc. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.11.). Nei mesi da agosto a ottobre 2015 l'assicurata si è occupata di due pazienti affetti dalle conseguenze dell'ictus e da Alzheimer in case private a _____, da maggio ad agosto 2016 ha esercitato l'attività di badante al 20% per un paziente con Alzheimer, mediante l'Associazione _____, da luglio a dicembre 2016 ha lavorato come assistente di cura al 50% per la signora _____ per il tramite di _____ e da febbraio 2017 a marzo 2022 si è occupata dei coniugi _____ mediante l'Associazione _____, come si evince dai suoi curricula vitae agli atti (cfr. allegato a doc. 2; doc. 7). Più precisamente l'insorgente, il 1° febbraio 2017, ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata con la signora _____, rappresentata dal figlio, con l'incarico di badante diurna a domicilio di _____ per 44 ore settimanali dal lunedì al venerdì (ore 8:00-14:00 e 17:30-19:30), oltre al sabato mattina (ore 8:30 alle 12:30). Lo stipendio lordo mensile ammontava a fr. 3'956.-- per dodici mensilità e le vacanze erano di quattro settimane all'anno (cfr. doc. 8). A seguito del decesso dalla signora _____, avvenuto il 5 aprile 2017, il contratto è stato modificato l'11 aprile 2017, nel senso che datore di lavoro è diventato il marito, signor _____, anch'egli rappresentato dal figlio (cfr. doc. 8). Quest'ultimo ha disdetto il rapporto di impiego con la ricorrente il 29 marzo 2022 con effetto dal 31 maggio 2022, in quanto il padre, il 23 marzo 2022, era stato trasferito presso una casa anziani (cfr. doc. 9). L'assicurata, il 3 maggio 2022, si è annunciata presso

l'Ufficio regionale di collocamento di _____, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% a partire dal 1° giugno 2022 (cfr. doc. 1). Il 4 maggio 2022, compilando il modulo di iscrizione all'URC, la medesima ha specificato di essere disponibile a lavorare dal lunedì al sabato in qualità di assistente di cura, nell'ambito privato o in istituti o case per anziani. Inoltre ella, alla domanda se "svolge o ha in previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale", ha risposto affermativamente, indicando "nell'ambito della sanità" (cfr. doc. 2). Dal modulo "azioni di inserimento" redatto in occasione del primo colloquio di consulenza del 19 maggio 2022 e sottoscritto dall'insorgente emerge quale l'obiettivo il "reinserimento rapido nel mercato del lavoro" e quale azione per conseguire tale scopo lo svolgimento di tre/quattro ricerche di lavoro alla settimana disposte su tutto l'arco della stessa quale badante, aiuto domestico, aiuto familiare, assistente di cura più ogni altra professione adeguata che la ricorrente è in grado di svolgere secondo le sue conoscenze e competenze professionali. La strategia di ricerca indicata consiste nell' "attivazione rete contatti personali, quotidiani, portali, agenzie di collocamento, LinkedIn, di persona, concorsi pubblici, foglio ufficiale, spontanee" (cfr. doc. 14). Dal 19 settembre 2022 al 18 marzo 2023 la ricorrente ha effettuato il Programma di pratiche professionali e sviluppo personale, organizzato dalla Fondazione _____ (cfr. doc. 8; 19). Dal relativo rapporto del 19 ottobre 2022 si evince che la medesima "sembra molto animata dal desiderio di reinserirsi in ambito sanitario, sua prima scelta, pur in mancanza di una formazione specifica che le potrebbe creare qualche difficoltà in strutture di tipo pubblico. Si è comunque mostrata aperta a valutare professioni alternative". Inoltre è stato rilevato che "la mancanza di una formazione conclusa in Svizzera potrebbe essere un importante limite per esercitare come assistente di cura con gli anziani; la valutazione di una formazione dipende molto dalla situazione finanziaria della _____". Tale concetto è stato ribadito il 22 novembre 2022 (cfr. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.11.). Dal Rapporto finale d'attività del 21 marzo 2023 risulta, altresì, da un lato, che l'insorgente ha svolto uno stage di dieci giorni nel settore sanitario presso la Casa anziani _____, dall'altro, che "lo stage è stato molto positivo sia per l'assicurata, che ha riconfermato l'interesse e la determinazione a riqualificarsi nel settore sociosanitario, sia per il datore di lavoro che ha positivamente valutato le conoscenze e l'attitudine verso la professione. Lo stage si è concluso con l'invito a partecipare al concorso di apprendista come addetta alle cure sociosanitarie (ACSS)". Infine l'organizzatore del Programma ha osservato che "l'impegno e la determinazione sono stati ottimi per quanto riguarda la professione di addetta sociosanitaria; si è registrata una minore spinta per quanto riguarda le altre professioni del progetto professionale (n.d.r.: badante, consulente immobiliare, collaboratrice vendita al dettaglio, decoratrice; cfr. doc. 19 pag. 1). Questo ha portato a un momento di stallo, durante il quale le energie sono state dedicate in modo quasi esclusivo alla ricerca di una riqualifica, senza considerare, tuttavia, l'effettiva spendibilità nel breve termine di un progetto caratterizzato da alcune variabili di incertezza (principalmente tempistiche, finanze ed eventuale sostegno sociale). Compresi i rischi, ha dimostrato di rivalutare la posizione assunta, ampliando la ricerca. La puntualità è sufficiente, in quanto a volte si è presentata in ritardo senza informare" (cfr. doc. 19). Dal 16 agosto al 22 settembre 2023 l'assicurata ha effettuato un programma d'occupazione assegnatole dall'Ufficio regionale di collocamento presso l'Associazione _____. Nel relativo Rapporto finale d'attività del 26 settembre 2023 è stato indicato, in primo luogo, che, nonostante non sia di madre lingua italiana, ella possiede buone competenze linguistiche che le hanno consentito di comunicare in modo chiaro ed efficace e di stabilire relazioni positive con i colleghi di

lavoro. In secondo luogo, che la ricorrente ha dimostrato una notevole flessibilità, una forte predisposizione a imparare, affrontando con entusiasmo e determinazione attività mai svolte in precedenza, nonché una capacità di adattamento evidente e completa disponibilità. Inoltre è stato posto in luce il fatto che la medesima abbia svolto diverse ricerche nel settore sanitario per poter raggiungere l'obiettivo di frequentare un tirocinio OSA (cfr. doc. 20). Il 19 settembre 2023 l'insorgente ha, in effetti, concluso con _____ un contratto di tirocinio a tempo pieno in qualità di operatrice sociosanitaria AFC con uno stipendio lordo, al primo anno, di fr. 1'372.-- al mese (cfr. doc. 18). Sempre il 19 settembre 2023 l'assicurata ha inoltrato una richiesta di assegni di formazione per svolgere l'apprendistato di operatrice sociosanitaria presso la casa anziani di _____ dal 25 settembre 2023 al 24 settembre 2026, volto al conseguimento del relativo attestato federale di capacità (AFC). Alla domanda "per quali motivi ritiene di non avere possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione, nella professione imparata o mediante occupazione adeguata?" la medesima ha risposto che "sempre più famiglie cercano badanti con diploma OSS. L'occupazione come badante è precaria" (cfr. doc. 3). Il 30 ottobre 2023 _____ ha dichiarato che RI 1: " (...) è alle nostre dipendenze dal 25.09.2023, in qualità di apprendista operatrice sociosanitaria. La signora RI 1 ha sinora dimostrato di possedere tutte le attitudini e capacità attese per il raggiungimento delle competenze pratiche previste nel piano di studi della professione OSS. Dimostra altresì una ferma volontà e un costante impegno nell'intraprendere e concludere il percorso previsto. Ad oggi non risultano assenze e/o ritardi" (Doc. 5 allegato D) Come visto nei fatti (cfr. consid. 1.1.), con sentenza 38.2023.69 del 29 aprile 2024, il TCA ha annullato la decisione su opposizione del 28 novembre 2023 con la quale l'UMA aveva negato all'assicurata il diritto agli assegni di formazione, rinviando gli atti all'amministrazione per un complemento istruttorio volto a determinare l'adempimento o meno nel caso concreto del presupposto della difficoltosa collocabilità, chiarendo se sul mercato del lavoro vi fosse la richiesta di figure professionali attive quali badanti e se effettivamente senza una formazione quale operatore sociosanitario non si potesse svolgere l'attività di badante. L'UMA, di conseguenza, l'11 giugno 2024, ha contattato gli enti _____, _____, _____, _____ e _____ attivi nel collocamento e/o assunzione di badanti o personale domestico, invitandoli a indicare quanto segue: " (...) a) Il numero di posti di lavoro offerti (per assunzione, collocamento e/o prestito) quale badante nel 2022 e nel 2023 distinguendoli anche in: - a tempo pieno - a tempo parziale - condizioni per l'assunzione, qualifiche richieste, in particolare livello di formazione richiesto. b) Il numero di badanti che hanno reperito un impiego (per assunzione, collocamento e/o prestito) nel 2022 e nel 2023 distinguendoli anche in: - a tempo pieno - a tempo parziale - condizioni per l'assunzione, qualifiche possedute, in particolare livello di formazione posseduto. (...)" (Doc. 21) Il 13 giugno 2024 _____ ha risposto: " (...) a) Numero di posti di lavoro offerti 2022 _____ nuovi posti offerti 7 a tempo pieno 2023 _____ nuovi posti offerti 2 a tempo pieno Condizioni per assunzione : - se possibile una piccola esperienza - lingua italiana parlata correttamente - se possibile automunita b) Per quanto riguarda il numero di badanti che hanno reperito l'impiego, a parte i numeri indicati al punto a, non possiamo dare altre indicazioni. Per una questione di Privacy i CV ricevuti vengono conservati 1 anno e in seguito cestinati. Rileviamo che la richiesta di badanti è diminuita considerevolmente, le persone in cerca di lavoro si propongono in modo autonomo presso le famiglie, con un passa parola o tramite altri canali. (...)" (Doc. 22.4) _____, il 1° luglio 2024, ha precisato che "per l'assunzione di badanti non è richiesta una formazione specifica ma bensì una certa

esperienza con referenze. Qualora ci fosse esperienza del settore, viene considerato questo aspetto nel proporre un salario orario adeguato.” (cfr. doc. 22.4) Il 24 giugno 2024 _____ ha dichiarato: " (...) 2022 - Numero posti offerti a tempo pieno: 3 - Numero posti offerti a tempo parziale: 6 Condizioni per l'assunzione: Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività - Numero di badanti che hanno reperito un impiego a tempo pieno: 5 - Numero di badanti che hanno reperito un impiego a tempo parziale: 8 Condizioni per l'assunzione: Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività 2023 - Numero posti offerti a tempo pieno: 5 - Numero posti offerti a tempo parziale: 4 Condizioni per l'assunzione: Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività - Numero di badanti che hanno reperito un impiego a tempo pieno: 7 - Numero di badanti che hanno reperito un impiego a tempo parziale: 4 Condizioni per l'assunzione: Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività Vorrei comunque sottolineare che on abbiamo una banca dati ufficiale e precisa dei collocamenti effettuati negli scorsi anni, quindi queste cifre potrebbero (anche se in lieve misura) differire dal numero esatto.” (Doc. 22.3) _____, il 19 luglio 2024, ha affermato: " (...) 2022 posti di lavoro offerti a tempo pieno 30, posti a tempo parziale 99 (suddivisi in 91 collocamenti e 38 prestiti), di norma nessun requisito minimo se non esperienza di vita e nell'economia domestica, capacità relazionali, predisposizione all'aiuto, ... 2023 posti di lavoro offerti a tempo pieno 25, posti a tempo parziale 130 (suddivisi in 96 collocamenti e 59 prestiti), di norma nessun requisito minimo se non esperienza di vita e nell'economia domestica, capacità relazionali, predisposizione all'aiuto,... B. Non ricordo abbiamo lasciato posti vacanti, pertanto le medesime cifre del punto A. (...)” (Doc. 22.1) Il 23 luglio 2024 _____ ha dato seguito alle richieste dell'amministrazione come segue: " (...) - Nel 2022 sono state assunte 22 persone come badanti, di cui al 100% 7 persone, condizioni per l'assunzione l'esperienza comprovata. - Nel 2023 sono state assunte 26 persone come badanti; tutte a tempo parziale dal 20% all'80%, condizioni per l'assunzione l'esperienza comprovata Inoltre volevo comunicarle che abbiamo assunto persone che erano in disoccupazione: nel 2022 1 persona, nel 2023 6 persone. (...)” (Doc. 22.2) _____, il 30 luglio 2024, ha risposto: " (...) Nel 2022 i posti di lavoro offerti sono stati 2 a tempo parziale e 1 a tempo pieno. Nel 2023 i posti di lavoro offerti sono stati 2 a tempo parziale e 1 a tempo pieno. I profili sono stati valutati in base a curriculum e lettere di referenza. I posti di lavoro offerti hanno portato ad assunzioni con le medesime percentuali di impiego.” (Doc. 22.5) L'UMA, con decisione del 23 agosto 2024, ha nuovamente respinto la domanda formulata il 19 settembre 2023 da RI 1 tendente all'ottenimento degli assegni di formazione, poiché ella non risultava difficilmente collocabile ex art. 59 cpv., 2 LADI, visto che, da un lato, erano richieste figure professionali attive come badanti con esperienza professionale, ma senza una formazione particolare, dall'altro, l'assicurata adempiva le condizioni poste dai datori di lavoro (cfr. doc. 4; consid. 1.3.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 30 ottobre 2024 (cfr. doc. B; consid. 1.5.). 2.11. Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LADI, il cui tenore si applica a tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, e perciò anche agli assegni di formazione (art. 66a e 66c LADI), i PML sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. I provvedimenti in questione possono essere messi in atto soltanto se direttamente imposti dallo stato del mercato del lavoro, ciò per evitare la concessione di prestazioni che non siano in relazione con l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6.). È, altresì, utile rilevare che

in una sentenza 8C_392/2016 del 18 novembre 2016, menzionata al consid. 2.6., l'Alta Corte, riguardo a una fattispecie concernente il diniego di assegni di formazione, ha precisato: " 3.3. Les mesures relatives au marché du travail (MMT) visent toutes à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Dès lors qu'elles doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret (voir BORIS RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 66a-66c LACI)." Il TCA evidenzia, inoltre, che, contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. I), l'UMA ha esperito gli accertamenti indicati nella sentenza 38.2023.68 del 29 aprile 2024 (cfr. consid. 1.1.; 2.10.). Come già più volte osservato (cfr. consid. 1.1.; 2.10.), il rinvio degli atti all'amministrazione è stato finalizzato a stabilire se sul mercato del lavoro vi fosse la richiesta di figure professionali attive quali badanti e se effettivamente senza una formazione quale operatore sociosanitario non si potesse svolgere l'attività di badante. Ciò per potere valutare se il collocamento dell'assicurata fosse difficile per ragioni inerenti al mercato del lavoro oppure no. Questo Tribunale, del resto, ha ritenuto che le carte processuali non consentissero di decidere in merito alla difficoltà del collocamento dell'insorgente, fondandosi proprio sulle asserzioni della parte ricorrente, e meglio che "sempre più famiglie cercano badanti con diploma OSS", che "nel caso delle famiglie, l'onere di assumere due figure (una badante non qualificata e una figura curante riconosciuta) sarebbe troppo oneroso" e che "sovente le famiglie hanno preferito persone con formazione OSS, per evitare di dover ricorrere, oltre alla badante, all'assistenza regolare anche di un'infermiera diplomata, o personale di _____" (cfr. STCA 38.2023.68. del 29 aprile 2024 consid. 2.13.). L'UMA, quindi, seguendo quanto richiesto dal TCA nel giudizio del 29 aprile 2024, ha interpellato vari enti che si occupano di cercare, selezionare e collocare badanti per assistere, a tempo pieno o parziale, persone anziane e/o bisognose di aiuto per accertare il numero di posti di lavoro offerti quale badante e le relative condizioni, con specifico riferimento alle qualifiche richieste, rispettivamente il numero di badanti che hanno reperito un impiego nel 2022 e nel 2023 (cfr. consid. 1.2.; 2.10.). Dalle risposte fornite dagli enti contattati è emerso che sul territorio ticinese nel 2022 e nel 2023 sussistevano posti di lavoro quale badante e che per svolgere tale impiego non era necessario disporre di una formazione sanitaria, bensì era auspicata, in particolare, esperienza professionale (cfr. consid. 2.10.). Ne discende che il collocamento della ricorrente non è stato reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro per il fatto che i datori di lavoro cercano badanti con diploma OSS, ritenuto che è stato comprovato, tramite le indagini effettuate dalla parte resistente, che tale formazione non è specificatamente richiesta nel caso di badanti. L'insorgente, d'altronde, nella presente vertenza non ha più fatto valere tale argomentazione. 2.12. Attentamente esaminate tutte le circostanze fattuali del caso di specie, occorre ad ogni modo concludere che la ricorrente nemmeno risultava difficilmente collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LADI in virtù di altri fattori. In primo luogo, va osservato che l'insorgente, fin dall'inizio della disoccupazione ha manifestato la propria volontà di ricevere un'istruzione in campo sanitario. Già il 4 maggio 2022 ella ha indicato di avere in previsione di seguire una formazione nell'ambito della sanità (cfr. doc. 2 pag. 8; consid. 2.10.). Tale suo interesse è stato confermato, in particolare, in occasione del Programma _____, organizzato dalla Fondazione _____, come si evince dai rapporti del 19 ottobre e del 22 novembre

2022, in cui è stato asserito che l'assicurata "sembra molto animata dal desiderio di reinserirsi in ambito sanitario, sua prima scelta" (cfr. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.11.; 2.12.), nonché dal Rapporto finale d'attività del 21 marzo 2023, nel quale sono stati rilevati un impegno e una determinazione ottimi in relazione alla professione di addetta sociosanitaria, per la cui ricerca è stata dedicata la maggior parte delle energie, contrariamente alle altre professioni entranti in linea di conto, come l'attività di badante, per le quali è stato registrato un minor slancio (cfr. doc. 19; consid. 2.10.). L'assicurata ha, del resto, cercato un impiego come assistente di cure o un posto di stage quale operatrice sociosanitaria (OSS), candidandosi presso molteplici istituti e rispondendo a concorsi, segnatamente il 5 ottobre 2022 come assistente di cura presso il _____, il 7 ottobre 2022 in qualità di assistente di cura presso _____, il 20 gennaio 2023 per un tirocinio OSS presso la _____, il 17 febbraio 2023 quale assistente di cure, stagista presso _____, il 22 febbraio come assistente di cura presso _____, il 23 febbraio 2023 in qualità di assistente di cura presso la _____, l'8 marzo 2023 quale OSS assistente di cure presso _____, il 10 marzo 2023 come OSS - assistente cure presso la _____, l'11 marzo 2023 in qualità di OSS - assistente di cure presso _____, il 27 luglio 2023 quale OSS o ACSS, apprendista presso il _____, il 31 luglio 2023 come OSS o ACSS, apprendista presso la _____ e il 31 agosto 2023, come già il 9 marzo 2023, quale assistente di cure ACSS/OSS _____ (cfr. doc. 16;15). Il 25 agosto 2023 la ricorrente ha, altresì, postulato presso _____, dove è poi stata assunta quale apprendista OSS AFC il 19 settembre 2023 (cfr. doc. 15; consid. 2.11.). Va, però, tenuto conto che l'insorgente vanta in ogni caso di svariati anni di esperienza professionale quale assistente a domicilio di persone affette da disturbi di salute e prevalentemente anziane. Già in _____, suo Paese di origine, l'assicurata, dopo essersi laureata quale stilista nel giugno 2004, è stata attiva per quasi quattro anni e mezzo, da marzo 2004 a ottobre 2009, come assistente personale e badante in case private a _____, dove, da novembre 2004 a giugno 2005, ha pure intrapreso un corso sul sostegno psicologico alle persone con demenza. In Svizzera, poi, l'insorgente ha sì inizialmente lavorato quale badante per brevi periodi, ma in seguito, tramite l'Associazione _____, come da lei indicato nei suoi curricula vitae agli atti (cfr. allegato a doc. 2; doc. 7), ha reperito un'occupazione presso i coniugi _____ che si è protratta per cinque anni (cfr. consid. 2.10.). In effetti durante il primo colloquio di consulenza presso l'Ufficio regionale di collocamento è stato posto l'obiettivo di un rapido reinserimento nel mercato del lavoro, da concretizzare mediante 3/4 ricerche alla settimana, in primis, quale badante, aiuto domestico, aiuto familiare (cfr. doc. 14). Tuttavia la ricorrente, che peraltro ha buone conoscenze della lingua italiana (cfr. doc. 20; consid. 2.10.), allorché si è ritrovata in disoccupazione, non ha cercato in modo assiduo e intenso un impiego specificatamente quale badante, approfittando delle sue conoscenze professionali e delle sue esperienze di lavoro. Dai moduli relativi agli sforzi personali intrapresi da maggio 2022 a settembre 2023 risultano soltanto poche ricerche di lavoro quale badante, in particolare nel giugno 2022 tramite _____ e presso _____, come pure nell'ottobre 2022 presso una persona privata e _____ (cfr. doc. 15; 16). L'assicurata si è giustificata, asserendo, il 4 dicembre 2023, di avere chiesto nelle Parrocchie di _____ a _____ e di _____ a _____ di segnalarle quando qualcuno cercava una badante, di aver interpellato tante persone private che per ragioni di privacy non le hanno firmato il formulario URC e di aver lasciato dei biglietti di presentazione come badante a un _____ di _____ (cfr. doc. 5 allegato C). La medesima non ha, però, fatto capo, se non in minima misura (a giugno e ottobre 2022, come

visto, si era rivolta a _____ e a _____) agli enti che si occupano del collocamento di badanti, come l'Associazione _____, tramite la quale aveva reperito un impiego al 50% da luglio a dicembre 2016 (cfr. doc. 7) e l'Associazione _____ di _____, mediante la quale, conformemente a quanto dichiarato nei suoi curricula vitae, aveva trovato un'attività al 20% da maggio ad agosto 2016 e l'impiego al 100% da febbraio 2017 a marzo/maggio 2022 (cfr. doc. 2; 7; consid. 2.10.). Al riguardo va sottolineato, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.10.; 2.11.), che dagli accertamenti esperiti dalla parte resistente è emerso che nel 2022 e nel 2023 gli enti contattati hanno offerto impieghi quale badante e collocato persone in tali posti di lavoro. Ad esempio _____, che l'assicurata già conosceva, nel 2022 ha offerto 30 posti a tempo pieno, rispettivamente 25 nel 2023 che sono stati tutti occupati e che non richiedevano alcun requisito minimo, "se non esperienza di vita e nell'economia domestica, capacità relazionali, o predisposizione all'aiuto" (cfr. doc. 22.1). Per quanto concerne il fatto che dagli atti non risulti che l'assicurata sia stata sanzionata per ricerche di lavoro non valide, ad eccezione di una sospensione di quattro giorni relativa al periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 15), il TCA osserva che in concreto la ricorrente, nell'arco di tempo maggio 2022 – settembre 2023, non ha omesso di compiere ricerche, né ne ha effettuate di insufficienti quantitativamente. Al contrario ella ha intrapreso molteplici sforzi volti al reperimento di un'occupazione, ma non come badante (cfr. doc. 15; 16). Inoltre la medesima aveva concordato con il suo consulente del personale di comunque cercare un impiego anche quale assistente di cura (cfr. doc. 14; consid. 2.10.). Pertanto, considerato che dal profilo degli art. 17 LADI e 26 OADI il comportamento della ricorrente è stato valutato esente da critiche e che la stessa non ha cercato in modo intenso un impiego quale badante, una mancata sanzione da parte dell'URC nel casu non è dirimente per valutare se il suo collocamento fosse reso difficile da motivi relativi al mercato del lavoro. Il riconoscimento degli assegni di formazione chiesti il 19 settembre 2023 dipende, infatti, dall'adempimento di determinate condizioni, tra le quali quella del difficile collocamento per ragioni relative al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.). In caso di domanda di AFO l'amministrazione è tenuta a esaminare il relativo ossequio, verificando se un assicurato può ottenere un impiego con la formazione e l'esperienza professionale di cui già dispone (cfr. consid. 2.8.). Nella presente fattispecie, perciò, l'UMA, che ha compiti diversi rispetto all'URC, a ragione, ha analizzato se la ricorrente potesse essere collocata senza difficoltà relative al mercato del lavoro nel suo settore professionale di badante e ha risposto affermativamente a tale quesito. La situazione dell'insorgente è, del resto, differente da quella giudicata dall'Alta Corte con sentenza 8C_301/2008 del 26 novembre 2008 (cfr. consid. 2.8.) riguardante un'assicurata che voleva riorientarsi professionalmente dopo più di un anno di ricerche di lavoro infruttuose nel suo precedente settore d'attività. Il Tribunale federale ha confermato quanto deciso dalla Corte cantonale, ovvero l'esistenza di una difficoltà di collocamento nel suo ambito professionale, puntualizzando: " Les arguments du recourant (n.d.r.: Service de l'emploi du canton de Vaud) ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par les premiers juges. Le fait que l'assurée est restée au chômage durant plus d'une d'année en dépit des nombreuses postulations qu'elle a effectuées auprès d'employeurs correspondant à son profil (cabinets de médecins, hôpitaux) permet d'en déduire qu'il existait une situation défavorable du marché dans son domaine d'activité antérieur rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle." 2.13. In secondo luogo, per quanto attiene all'affermazione dell'insorgente secondo cui l'attività di badante sarebbe precaria (cfr. doc. I pag. 3; 6), il

TCA si limita a ricordare che l'impiego presso il suo ultimo datore di lavoro è comunque durato cinque anni e le ha permesso di conseguire fino al maggio 2022 un guadagno di fr. 3'956.-- lordi al mese per 44 ore di lavoro alla settimana (cfr. consid. 2.10.), pari a poco meno del salario previsto dal Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico), in vigore da gennaio 2020 a dicembre 2022, per il personale qualificato con AFC (fr. 23.20/h x 44 ore x 4 settimane = fr. 4'083.20; cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/normalarbeitsvertraege/Normalarbeitsvertraege_Bund.html#:~:text=Il%2027%20novembre%202019%20il,fino%20al%2031%20dicembre%202022). Lo stipendio di fr. 3'956.-- ricevuto da parte della famiglia _____ corrisponde, peraltro, a più del salario previsto dal CNL personale domestico, in vigore dal 1° gennaio 2023, per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica (fr. 21.40/h x 44 ore x 4 settimane = fr. 3'766.40; cfr. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/809/it>) e a più del salario previsto dal CNL personale domestico, in vigore dal 1° gennaio 2024, per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica [fr. 21.85/h (importo rimasto invariato anche a seguito della modifica del CNL che ha integrato le norme inerenti all'assistenza 24 ore su 24, valida dal 1° gennaio 2025; cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/contratti/20241203_-_Allegato_FU_-_Adeguamento_salari_CNLPD_-_Stato_2025.pdf ; FU 235 2024) x 44 ore x 4 settimane = fr. 3'845.60; cfr. https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Arbeit/Personenfreizuegigkeit/normalarbeitsvertraege_bund/hauswirtschaft_29.11.2023_de.pdf.download.pdf/Hauswirtschaft_29_11_2023_it.pdf]. In relazione all'argomentazione sviluppata nel ricorso secondo cui, visto che il costo di una badante è spesso posto a carico del paziente e/o della famiglia, la scelta di un datore di lavoro ricadrà maggiormente su una figura professionale che vanta meno esperienza e che quindi in virtù del CNL può essere pagata in misura minore rispetto a una badante con esperienza pluriennale (cfr. doc. I pag. 9), giova rilevare che, come indicato dalla parte ricorrente, il CNL è uno strumento atto a evitare il dumping salariale (cfr. doc. I pag. 9). L'asserzione ricorsuale non risulta, poi, comprovata debitamente, per cui si rivela essere una mera allegazione di parte. Ad ogni modo va ribadito che l'assicurata, già nel 2017, ossia allorché oggettivamente disponeva di meno esperienza professionale, era stata assunta dalla famiglia _____ con contratto di durata indeterminata al 100% e una retribuzione di fr. 3'956.-- lordi al mese, superiore a quanto previsto dal CNL allora in vigore per il personale non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica (fr. 20.75/h x 44 ore x 4 settimane = fr. 3'652; cfr. doc. 11). L'UMA ha, altresì, affermato di avere esaminato cinque assunzioni in qualità di badante e che “tutte le persone non erano qualificate e 3 di queste hanno ricevuto dal datore di lavoro un salario conforme o superiore alla categoria “non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica” (cfr. doc. B pag. 4). A proposito di un salario offerto rispettoso del CNL ma non corrispondente al desiderio dell'insorgente, eventualmente riferito a un impiego a tempo parziale, l'amministrazione ha osservato che “la LADI sostiene anche il reinserimento professionale parziale o temporaneo tramite lo strumento del guadagno intermedio” (cfr. doc. V pag. 5). In effetti l'art. 24 LADI enuncia che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente (cpv. 1). È considerata

perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3). Giusta l'art. 41a OADI se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative (c fr. STFA C 166/05 del 1° settembre 2005; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023. Per completezza si rileva che ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. i LADI, poi, un'occupazione che procura all'assicurato un salario inferiore al 70% del guadagno assicurato è comunque adeguata se l'interessato riceve prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio). È vero che giusta l'art. 24 cpv. 4 LADI il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni. È altrettanto vero, tuttavia, che secondo l'art. 9 cpv. 4 LADI se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti. Riguardo all'art. 9 cpv. 4 LADI va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione l'assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle, la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all'indennità (cfr. art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. DTF 146 V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1., pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015 consid. 3.2. ; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.3., il cui ricorso dell'assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22 febbraio 2023). 2.14. Infine la circostanza di non avere conseguito la patente di guida (cfr. doc. I pag. 8) non si rivela un elemento che soggettivamente, in concreto, possa rendere il collocamento della ricorrente difficoltoso per motivi inerenti al mercato del lavoro. L'assicurata, infatti, ha reperito, senza problemi in merito, l'occupazione presso la famiglia _____ durata cinque anni (cfr. consid. 2.10.). Inoltre gli enti interpellati dall'UMA non hanno segnalato come requisito essenziale la patente di guida (cfr. doc. 22.1; 22.2; 22.3; 22.5). Soltanto _____ ha indicato quale condizione il fatto di essere automuniti, pur specificando "se possibile" (cfr. doc. 22.4). Ne discende che la ricorrente, neppure da questo profilo, poteva essere ritenuta svantaggiata per i posti di lavoro in qualità di badante rispetto ad altre persone. Nemmeno il figlio nato nel 2012 impediva all'assicurata di lavorare quale badante. Da una parte, _____ vive dal 2020 con il padre in provincia di _____ (cfr. consid. 2.10.). Dall'altra, la ricorrente poteva esercitare il diritto di visita principalmente durante le vacanze. In ogni caso, riguardo al desiderio di accogliere il figlio in Ticino (cfr. doc. I pag. 5), va tenuto presente che già in passato ella ha svolto l'attività di badante non risiedendo 24 ore al giorno presso il datore di lavoro, ma disponendo di un proprio appartamento. L'impiego presso il signor _____ corrispondeva a un lavoro a tempo pieno. È noto che tale grado di occupazione implica difficoltà di conciliabilità tra famiglia e lavoro, ma non rende quest'ultimo impossibile,

soprattutto vivendo in una cittadina come _____. L'Associazione _____, ad esempio, è un'associazione regionale che ha come scopo quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di conciliare gli impegni professionali e personali con la cura dei propri figli, ; <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/famiglia-e-figli/conciliabilita-famiglia-e-lavoro-formazione/famiglie-diurne/costi-della-famiglia-diurna-e-iscrizione-del-bambino>).

2.15. In esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 30 ottobre 2024 deve essere confermata, in quanto il collocamento dell'insorgente non risulta essere stato reso difficile da ragioni inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 LADI). Come ampiamente esposto, infatti, da un lato, il negli anni 2022 e 2023 sussisteva un bisogno di figure professionali quali le badanti per il cui ruolo non era essenziale una formazione sanitaria (cfr. consid. 2.11.). Dall'altro, l'assicurata non poteva essere ritenuta svantaggiata per motivi personali per tali posti di lavoro rispetto ad altri candidati (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.). Lo svolgimento del tirocinio quale operatrice sociosanitaria della durata di tre anni corrisponde, di conseguenza, a una scelta, del tutto legittima, atta a soddisfare un desiderio personale - peraltro manifestato già nel maggio 2022 contestualmente all'iscrizione presso l'URC (cfr. doc. 2; consid. 2.10.) -, che non deve però andare a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.7.).

2.16. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell'11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.